



COMUNE DI BUDRIO
Provincia di Bologna

REGOLAMENTO

DI POLIZIA MORTUARIA

2012

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 21/12/2012.

INDICE

Art. 1	Fonti normative	Pag. 5
Art. 2	Responsabilità	Pag. 5
Art. 3	Facoltà di disporre della salma, funerali ed epigrafi	Pag. 5
Art. 4	Provvidenze nel periodo di osservazione	Pag. 5
Art. 5	Autorizzazione al seppellimento di cadaveri	Pag. 6
Art. 6	Feretro individuale	Pag. 6
Art. 7	Trasporto dei cadaveri	Pag. 6
Art. 8	Autorizzazione al trasporto e al seppellimento	Pag. 6
Art. 9	Trasporto dei cadaveri fuori Comune	Pag. 7
Art. 10	Cadaveri di persone indigenti	Pag. 7
Art. 11	Servizi mortuari gratuiti	Pag. 7
Art. 12	Dichiarazione di morte	Pag. 7
Art. 13	Denuncia, causa e accertamento della morte	Pag. 8
Art. 14	Adempimenti dell'ufficio di stato civile	Pag. 8
Art. 15	Nuova procedura con tanatogramma	Pag. 8
Art. 16	Referto dell'autorità giudiziaria	Pag. 9
Art. 17	Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o di ossa umane	Pag. 9
Art. 18	Salme accidentate	Pag. 9
Art. 19	Permesso di seppellimento, tumulazione e cremazione	Pag. 9
Art. 20	Nati morti, prodotti abortivi, prodotti del concepimento	Pag. 10
Art. 21	Autopsie	Pag. 10
Art. 22	Sepoltura in luoghi diversi dai cimiteri	Pag. 10
Art. 23	Tipologie di sepolture	Pag. 10
Art. 24	Inumazioni	Pag. 11
Art. 25	Suddivisione aree per le inumazioni	Pag. 11
Art. 26	Fori da praticare sulle casse da inumare	Pag. 11
Art. 27	Autorizzazione per inumare parti anatomiche	Pag. 11
Art. 28	Esumazioni ordinarie	Pag. 11
Art. 29	Esumazioni straordinarie	Pag. 12
Art. 30	Sepolture per tumulazione	Pag. 12
Art. 31	Estumulazioni	Pag. 13
Art. 32	Estumulazione per utilizzo posti sepolcrali	Pag. 14
Art. 33	Disposizioni comuni alle esumazioni ed estumulazioni	Pag. 14
Art. 34	Periodo esumazioni ed estumulazioni	Pag. 14
Art. 35	Oggetti rinvenuti durante le esumazioni ed estumulazioni	Pag. 15
Art. 36	Definizione di resto mortale	Pag. 15
Art. 37	Trasporto di resti mortali	Pag. 15
Art. 38	Ossario comune	Pag. 15
Art. 39	Cremazione	Pag. 16
Art. 40	Autorizzazione alla cremazione	Pag. 16
Art. 41	Trasporto e caratteristiche delle urne cinerarie	Pag. 17
Art. 42	Autorizzazione alla tumulazione delle ceneri	Pag. 17
Art. 43	Autorizzazione alla dispersione delle ceneri	Pag. 17
Art. 44	Luogo dove svolgere la dispersione	Pag. 17
Art. 45	Persona autorizzata alla dispersione	Pag. 18
Art. 46	Forma di espressione della volontà del defunto alla dispersione	Pag. 18
Art. 47	Domanda per la dispersione	Pag. 18

Art. 48	Domanda per l'affidamento	Pag. 19
Art. 49	Forma di espressione della volontà di affidamento del defunto	Pag. 19
Art. 50	Autorizzazione per l'affidamento familiare delle ceneri	Pag. 19
Art. 51	Luogo di conservazione dell'urna	Pag. 20
Art. 52	Obblighi dell'affidatario	Pag. 20
Art. 53	Controlli	Pag. 20
Art. 54	Cinerario comune	Pag. 20
Art. 55	Feretri ammessi nei cimiteri	Pag. 21
Art. 56	Assegnazione di sepoltura ai cittadini illustri o benemeriti	Pag. 21
Art. 57	Modalità concessione loculi	Pag. 22
Art. 58	Contratti concessioni cimiteriali	Pag. 22
Art. 59	Voltura delle concessioni	Pag. 22
Art. 60	Ordine di precedenza	Pag. 23
Art. 61	Utilizzo immediato dei loculi	Pag. 23
Art. 62	Decorrenza delle concessioni cimiteriali	Pag. 23
Art. 63	Periodo delle concessioni cimiteriali	Pag. 23
Art. 64	Percentuale tombini da concedere a viventi	Pag. 23
Art. 65	Concessione loculi – defunti a cui può essere concessa	Pag. 24
Art. 66	Autorizzazione all'inserimento resti mortali o ceneri in loculi	Pag. 24
Art. 67	Prestito di loculi per tumulazioni provvisorie	Pag. 24
Art. 68	Tumulazione provvisoria d'ufficio	Pag. 25
Art. 69	Divieto commercio loculi	Pag. 25
Art. 70	Possibilità di tumulazione di salme diverse in tombe di famiglia	Pag. 25
Art. 71	Tumulazione resti mortali in loculi o tombe	Pag. 26
Art. 72	Inserimento di più urne cinerarie in ossari individuali	Pag. 26
Art. 73	Concessione ossari a più posti	Pag. 26
Art. 74	Possibilità di adibire loculi ad ossari	Pag. 26
Art. 75	Retrocessione e richiesta nuovo loculo	Pag. 26
Art. 76	Decadenza	Pag. 27
Art. 77	Revoca	Pag. 27
Art. 78	Estinzione	Pag. 28
Art. 79	Mantenimento diritti acquisiti	Pag. 28
Art. 80	Ristrutturazione tombe di famiglia e cappelline	Pag. 28
Art. 81	Manutenzione tombe di famiglia	Pag. 28
Art. 82	Sepoltura in stato di abbandono	Pag. 29
Art. 83	Servizio illuminazione votiva	Pag. 29
Art. 84	Orario di ricezione delle salme	Pag. 29
Art. 85	Orario di ingresso nei cimiteri	Pag. 29
Art. 86	Divieto introduzione veicoli e animali	Pag. 29
Art. 87	Contegno decoroso nei cimiteri	Pag. 29
Art. 88	Divieto di asportare materiale	Pag. 29
Art. 89	Possibilità ritiro lapidi od ornamenti funebri vari	Pag. 30
Art. 90	Disciplina dei lavori nel cimitero	Pag. 30
Art. 91	Cordonature fosse nei campi comuni	Pag. 30
Art. 92	Coltivazione fiori sulle tombe	Pag. 30
Art. 93	Divieto ornamenti indecorosi	Pag. 31
Art. 94	Autorizzazione per collocare lapidi o croci	Pag. 31
Art. 95	Divieto lavorazione lapidi nel cimitero	Pag. 31
Art. 96	Termine per collocazione lapidi sui tombini	Pag. 32
Art. 97	Personale addetto ai cimiteri	Pag. 32

Art. 98	Registrazione tumulazioni e seppellimenti	Pag. 32
Art. 99	Obblighi del personale addetto ai cimiteri	Pag. 32
Art. 100	Divieto di prendere in consegna chiavi, ect.	Pag. 33
Art. 101	Lavori di pulizia e manutenzione ordinaria	Pag. 33
Art. 102	Soppressione dei cimiteri	Pag. 33
Art. 103	Violazioni al regolamento	Pag. 33
Art. 104	Entrata in vigore del regolamento	Pag. 33

ARTICOLO 1 FONTI NORMATIVE

Le norme del presente regolamento sono poste in essere nella osservanza delle disposizioni di cui al Titolo IV del T.U. delle Leggi Sanitarie del 27/07/1934, al D.P.R. n. 285 del 10/09/1990, alla Legge n. 130/2001, alla Legge Regionale n. 19 del 27/07/2004 “Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria” ed alle direttive in merito all’applicazione delle norme suddette.

Nel caso si intendesse modificare uno o più articoli del presente regolamento sarà necessaria l’approvazione del Consiglio Comunale e la modifica, così approvata, farà parte integrante del presente regolamento. Eventuali modifiche alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 285 del 10/09/1990 saranno recepite automaticamente nel presente regolamento, senza che sia necessario alcun provvedimento deliberativo.

ARTICOLO 2 RESPONSABILITÀ

Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone, danni e furti alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego di mezzi posti a disposizione del pubblico (scale mobili per accedere a loculi, ossari, cellette e altri).

ARTICOLO 3 FACOLTÀ DI DISPORRE DELLA SALMA, FUNERALI ED EPIGRAFI

Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto, in qualunque modo sia stata espressa. In difetto, i familiari possono disporre secondo tale ordine: coniuge, figli, genitori, e quindi gli altri parenti in ordine di grado e gli eredi istituiti.

L'ordine sopra esposto vale anche per il collocamento di epigrafi, per esumazioni, trasferimenti per i quali è comunque richiesta sempre la volontà del concessionario, che ha la prevalenza qualora non sia deceduto o legalmente impedito.

Il coniuge passato in seconde nozze decade da tale priorità nel disporre di eventuali successivi provvedimenti in ordine alla salma ed alla sepoltura del coniuge deceduto.

Il convivente, ai sensi e per gli effetti del presente articolo, è equiparato al coniuge.

ARTICOLO 4 PROVVIDENZE NEL PERIODO DI OSSERVAZIONE

Durante il periodo di osservazione, la salma deve essere posta in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita, quindi con opportuna assistenza e sorveglianza da parte dei familiari e/o da parte del personale addetto.

Durante il periodo di osservazione il cadavere non deve essere rimosso dai locali appositamente predisposti.

Per i deceduti in seguito a malattia infettiva diffusiva il coordinatore sanitario della A.U.S.L. o suo delegato prescrive le speciali misure cautelative.

Qualora il decesso avvenga in abitazioni inadatte per l’osservazione o vi sia espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasportata per l’osservazione in luogo idoneo ai sensi dell’art. 10, comma 1, della L.R. n. 19/2004 previo rilascio, da parte del medico intervenuto in occasione del decesso, di un certificato che attesti che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica. Tale certificazione è titolo valido per il trasporto della salma,

purché lo stesso si svolga interamente all'interno del territorio della Regione Emilia-Romagna.

L'addetto al trasporto consegna copia della certificazione al personale della struttura ricevente e dà comunicazione di esso al Comune ove è avvenuto il decesso e al Servizio di Medicina Legale della A.U.S.L. competente per territorio.

ARTICOLO 5

AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO DEI CADAVERI

Il seppellimento del cadavere deve sempre essere preceduto dall'autorizzazione dell'Ufficiale di Stato civile del Comune ove è avvenuta la morte, soddisfatte le norme stabilite dall'ordinamento di stato civile e di polizia mortuaria.

Quando è data sepoltura ad un cadavere senza la prescritta autorizzazione dell'Ufficiale di Stato civile, questi deve farne immediato rapporto alla Procura della Repubblica.

ARTICOLO 6

FERETRO INDIVIDUALE

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro.

In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto, o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o decentemente avviluppata in un lenzuolo.

ARTICOLO 7

TRASPORTO DEI CADAVERI

Il trasporto dei cadaveri è regolato dal D.P.R. 285/90, dall'art. 13 della L.R. 19/2004 e dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 156 del 7/2/2005.

Il trasporto dei cadaveri deve essere effettuato in appositi carri chiusi, con l'osservanza delle norme e disposizioni generali di cui all'art. 16 e segg. del Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

In caso di decesso sulla pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato, nell'ambito del territorio comunale, il servizio di trasporto fino al locale identificato come deposito di osservazione, disposto dalla pubblica autorità (Autorità Giudiziaria, Carabinieri, Polizia di Stato, etc.), deve avvenire a spese del Comune.

I feretri destinati alla sepoltura dovranno recare una targhetta metallica riportante il nome, cognome e data di morte del cadavere.

ARTICOLO 8

AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO E AL SEPPELLIMENTO

L'autorizzazione per la sepoltura di cadavere nel cimitero è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile, in base al certificato di accertamento del decesso rilasciato dall'Autorità competente.

Nessun cadavere può essere ricevuto nei cimiteri comunali per essere inumato o tumulato se non accompagnato dall'autorizzazione al trasporto e seppellimento.

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Responsabile competente per materia (art. 24 D.P.R. 285/90).

ARTICOLO 9
TRASPORTO DEI CADAVERI FUORI COMUNE

Il trasporto del cadavere fuori Comune dovrà avvenire con apposito carro funebre chiuso partendo dal domicilio, dalla Chiesa o dalla camera mortuaria, verso il cimitero di destinazione percorrendo, per quanto possibile, il tragitto più breve.

Colui che ha in custodia il cadavere non potrà abbandonarlo prima di averlo consegnato all'incaricato del trasporto.

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione, la quale deve essere consegnata al personale addetto ai servizi cimiteriali (art. 23 D.P.R. n. 285/90).

E' consentita la sosta del cadavere in chiesa o nel luogo ove si eseguono le esequie per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito religioso o civile.

Il trasporto di cadaveri da Comune a Comune per la cremazione ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito è autorizzato con unico atto dal Responsabile del Comune ove è avvenuto il decesso (art. 26 D.P.R. 285/90).

ARTICOLO 10
CADAVERI DI PERSONE INDIGENTI

Il trasporto di cadaveri di persone indigenti viene effettuato con oneri a carico del Comune, con servizi speciali minimi.

Il Comune provvede gratuitamente al feretro per l'inumazione del cadavere di persone residenti che si trovino in situazione di comprovata indigenza.

Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Responsabile del Settore Servizi Sociali del Comune di residenza, sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

ARTICOLO 11
SERVIZI MORTUARI GRATUITI

Si definiscono servizi mortuari gratuiti i seguenti:

1. il recupero e relativo trasporto dei cadaveri accidentati;
2. la deposizione di ossa in ossario comune;
3. il servizio di pompe funebri per cittadini defunti in condizione di totale indigenza e privi di parenti tenuti per legge alla corresponsione degli alimenti.

Sono altresì gratuiti i servizi di cremazione, di inumazione ed esumazione ordinaria dei cadaveri di persone indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari, sulla base di apposita segnalazione del servizio di assistenza sociale (art. 1 comma 7bis L. 26/2001).

ARTICOLO 12
DICHIARAZIONE DI MORTE

La dichiarazione di morte è fatta non oltre le ventiquattro ore dal decesso all'ufficiale dello stato civile del luogo dove questa è avvenuta o, nel caso in cui tale luogo si ignori, del luogo dove il cadavere è stato deposto (art. 72 D.P.R. 396/00 Ordinamento dello stato civile).

Chiunque abbia notizia di un decesso naturale, accidentale o delittuoso, è tenuto ad informare il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza, aggiungendo quelle notizie che potessero giovare per stabilire le cause della morte.

Nei casi di morte sul suolo pubblico per infortunio o altra causa e, quando per breve tempo trascorso o per mancanza di caratteri assodati di morte, essa non possa ritenersi che presunta, le persone intervenute devono informare il medico e, nel caso

si abbia il sospetto di morte dovuta a reato, l'autorità giudiziaria.

La dichiarazione è fatta da uno dei congiunti o da una persona convivente con il defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso ed è resa in forma orale.

Tale dovere si estende pure ai casi di nati morti, di rinvenimento di membra e di ossa umane o cadaveri.

Essa viene ricevuta dall'ufficiale dello stato civile.

In caso di morte in ospedale, casa di cura o di riposo, collegio, istituto o qualsiasi altro stabilimento, il direttore o chi ne è stato delegato dall'amministrazione deve trasmettere avviso della morte, entro ventiquattro ore dal decesso, all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui è avvenuta la morte, con le indicazioni stabilite nell'art. 73 DPR 396/2000 dell'Ordinamento dello stato civile. La dichiarazione di morte assume la forma scritta.

ARTICOLO 13

DENUNCIA, CAUSA E ACCERTAMENTO DELLA MORTE

Il medico deve, per ogni caso di morte di persona da lui assistita, denunciare all'ufficiale di Stato Civile la malattia che, a suo giudizio, ne sarebbe stata la causa.

La denuncia della causa di morte è effettuata su una apposita scheda ISTAT.

Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo nominato dalla unità sanitaria locale competente.

Qualora alla persona defunta fossero stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia deve contenere le indicazioni di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185 ed in tale caso il coordinatore sanitario della A.U.S.L. o suo delegato dispone circa il trattamento, il trasporto e la destinazione.

L'obbligo di denuncia di cui sopra esiste anche a carico dei medici incaricati di eseguire autopsie, sia su richiesta dell'autorità giudiziaria sia per riscontro diagnostico.

La visita di controllo del medico necroscopo deve essere effettuata nei tempi previsti dall'art. 4 del D.P.R. 285/90, comma 5.

Le funzioni di medico necroscopo negli istituti ospedalieri sono svolte dal Direttore Sanitario o da un suo delegato, che deve trasmettere all'Ufficiale di Stato Civile sia la scheda sulla causa di morte che il certificato necroscopico.

Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato necroscopico.

ARTICOLO 14

ADEMPIMENTI DELL'UFFICIO DI STATO CIVILE

L'Ufficiale di Stato Civile, ricevuta la dichiarazione di morte, accerta, se del caso, le indicazioni fornite, riscontra le generalità del defunto sugli atti di ufficio e, in specifico, adempie a tutte le formalità richieste dal regolamento sull'ordinamento di stato civile, in particolare redige l'atto di morte e, a seguito del ricevimento del certificato necroscopico, autorizza la sepoltura.

ARTICOLO 15

NUOVA PROCEDURA CON TANATOGRAMMA

Qualora l'accertamento di morte venga effettuato con l'esecuzione del tanatogramma – elettrocardiogramma protratto per 20 minuti che dimostra la persistenza, in tale arco di tempo, dell'arresto cardiaco – il cadavere può essere

trasportato, previa autorizzazione del Comune, verso il luogo prescelto per le onoranze – abitazione privata, struttura per il commiato, camera mortuaria – per essere ivi esposto, purché tale trasporto venga effettuato con contenitore impermeabile non sigillato per una distanza non superiore ai 300 Km e sia portato a termine entro le 24 ore dal decesso, ai sensi della Determinazione Regionale n. 4693 del 29.05.2009 “Integrazione alla Disciplina delle modalità tecniche e delle procedure per il trasporto delle salme, dei cadaveri e dei resti mortali” – di cui alla propria Determinazione n. 1387/2004.

ARTICOLO 16

REFERTO ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Il sanitario che nelle predette visite, come anche in esito a riscontro diagnostico o autopsia, rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve farne immediato rapporto all'autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 365 del Codice penale e 4 del Codice di procedura penale. In tali casi il rilascio del nulla osta per il seppellimento spetta all'autorità giudiziaria.

Pari obbligo di rapporto spetta anche al Sindaco che rilevi elementi delittuosi dai documenti in suo possesso.

ARTICOLO 17

RINVENIMENTO DI PARTI DI CADAVERE, RESTI MORTALI O DI OSSA UMANE

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere od anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'unità sanitaria locale competente per territorio.

Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'unità sanitaria locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta alla sepoltura (art. 5 D.P.R. 285/90).

ARTICOLO 18

SALME ACCIDENTATE

Nel caso di morte per accidente sulla pubblica via o in luogo pubblico, o per accidente anche in luogo privato, su chiamata della pubblica autorità si provvede al trasporto in apposita struttura idonea (circolare del Ministero della Sanità 24.06.1993 n. 24 art. 5.1 in G.U. 08.07.1993).

ARTICOLO 19

PERMESSO DI SEPPELLIMENTO, TUMULAZIONE E CREMAZIONE

Non si può dare luogo ad inumazione o tumulazione di un cadavere senza la preventiva autorizzazione dell'ufficiale di stato civile, da rilasciare in carta semplice e senza spesa (art. 74 D.P.R. 396/2000 Ordinamento dello stato civile).

L'ufficiale dello stato civile non può accordare l'autorizzazione se non sono trascorse 24 ore dalla morte e dopo che egli si è accertato della morte medesima per mezzo di un medico necroscopo; viene fatto salvo quanto previsto dagli artt. 8 e ss. D.P.R. 285/1990.

Quando la morte sia dovuta a reato o sussista il sospetto di reato, nonché quando vi sia una morte violenta, da intendersi semplicemente come non naturale, in tali casi

il permesso di seppellimento non potrà venire rilasciato dall'ufficiale dello stato civile, se non dopo che sia intervenuta l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria (artt. 76 e 77 D.P.R. 396/00 ordinamento stato civile).

In caso di cremazione si applicano le disposizioni di cui agli artt. 79 e ss. del D.P.R. 285/90, di cui alla L.R. n. 19/2004 ed alle relative disposizioni attuative.

ARTICOLO 20

NATI MORTI, PRODOTTI ABORTIVI, PRODOTTI DEL CONCEPIMENTO

Per i nati morti, i feti ed i prodotti abortivi si seguono le disposizioni di cui all'art. 7 del D.P.R. 285/1990.

ARTICOLO 21

AUTOPSIE

Eccezione fatta per i casi previsti dall'art. 37 del D.P.R. 285/90 e per i casi in cui l'ordine provenga dall'Autorità Giudiziaria, non si può procedere all'autopsia senza il permesso del Sindaco e l'autorizzazione dei familiari del defunto.

Le autopsie ed i trattamenti per la conservazione del cadavere devono avvenire secondo le modalità di cui agli artt. 45, 46, e 47 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Il trattamento antiputrefattivo, previsto dall'art. 48 del D.P.R. 285/1990, verrà eseguito e certificato da personale tecnico a ciò delegato dall'Unità Sanitaria Locale del luogo di partenza.

A garanzia dell'integrità del feretro e del suo contenuto verrà apposto, alla partenza, un sigillo; il personale addetto al cimitero verificherà l'integrità del sigillo e la corrispondenza di questo con quello apposto sulla certificazione dell'A.U.S.L.

ARTICOLO 22

SEPOLTURA IN LUOGHI DIVERSI DAI CIMITERI

E' vietato trasportare cadaveri, per la loro sepoltura, in luoghi diversi dai cimiteri, salvo quanto disposto dal Capo XXI "Sepolcri privati fuori dai cimiteri" del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

ARTICOLO 23

TIPOLOGIE DI SEPOLTURE

Nei cimiteri comunali sono ammesse le seguenti specie di sepoltura:

1. Inumazione almeno decennale in campo comune;
2. Sepoltura privata a pagamento mediante concessione del diritto d'uso a tempo determinato di:
 - loculi trentennali per tumulazione individuale, costruiti dal Comune in colombari lungo i muri di cinta o sotto le arcate e loggiati;
 - loculi cinquantennali per tumulazione individuale, concessi per la sepoltura futura di viventi, qualora l'Amministrazione si riservi tale facoltà in occasione di ampliamento degli spazi cimiteriali;
 - sepolture a sistema di tumulazione per famiglie (tombe di famiglia) 99ennali eventualmente costituite da loculi in concessione ovvero in apposite aree destinate a tale scopo;
 - cellette-ossario novantanovennali pure costruite dal Comune in colombari per la tumulazione di ossa o di resti o ceneri.

ARTICOLO 24 INUMAZIONI

L'inumazione è soggetta al pagamento di apposita tariffa, fatto salvo quanto previsto ai precedenti artt. 10 e 11, ed ha una durata non inferiore a 10 anni dal giorno della sepoltura (art. 82 D.P.R. 285/90).

Ogni cadavere deve essere sepolto in fossa separata dalle altre.

Soltanto madre e neonato, morti al momento del parto, possono essere chiusi nella stessa cassa e sepolti nella stessa fossa.

Su ogni fossa dovrà essere obbligatoriamente posto un cippo, o altro segno identificativo, indicante: nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto, nonché il numero della fossa. Tale posa, soggetta a pagamento di apposita tariffa, è effettuata a cura del Comune.

ARTICOLO 25 SUDDIVISIONE AREE PER LE INUMAZIONI

L'area per le sepolture comuni è suddivisa in riquadri, come prescritto dall'art. 69 del D.P.R. 285/90. Ciascun riquadro comprende i posti delle fosse, distribuiti in file e numerati progressivamente. L'occupazione delle fosse si farà cominciando da un'estremità di ciascun quadro e successivamente, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.

Per quanto consentito dalle dimensioni dei campi stessi, in uno stesso riquadro non potranno essere seppelliti i cadaveri degli adulti e quelli dei minori di dieci anni d'età.

Altro riquadro potrà essere destinato per l'inumazione di salme non mineralizzate provenienti da estumulazioni o esumazioni.

L'inumazione dei cadaveri delle religiose appartenenti all'Ordine delle Suore Visitandine è stabilita nel Cimitero di Vedrana e non è soggetta ad alcuna limitazione.

La concessione di ossari per la tumulazione di resti mortali di cadaveri già inumati nei cimiteri comunali non è soggetta alle limitazioni di cui all'art. 65 del presente regolamento.

ARTICOLO 26 FORI DA PRATICARE SULLE CASSE DA INUMARE

Qualora la salma da inumare sia contenuta in doppia cassa, una delle quali di materiale non degradabile, prima del seppellimento si debbono praticare alcuni fori sul coperchio della bara, allo scopo di favorire il processo di mineralizzazione del cadavere.

ARTICOLO 27 AUTORIZZAZIONE PER INUMARE PARTI ANATOMICHE

Gli arti del corpo umano, asportati in seguito ad operazioni chirurgiche, verranno ricevuti e seppelliti nel cimitero se accompagnati da regolare certificato dell'Ospedale vistato dall'Ufficiale Sanitario.

Il campo predisposto per tali inumazioni è stato individuato nel Cimitero di Budrio Capoluogo.

ARTICOLO 28 ESUMAZIONI ORDINARIE

Le esumazioni ordinarie si effettuano decorsi almeno 10 anni dalla inumazione (artt. 82 e ss. D.P.R. 285/90).

Qualora la mineralizzazione dei resti risulti incompleta la inumazione è prorogata per altri cinque anni nel caso non si ricorra a sostanze mineralizzanti, due anni nel

caso di un loro uso (circolare del Ministero della Sanità del 31.07.1998 n. 10 punto 2 in G.U. 19.08.1998 n. 192).

I familiari che hanno titolo possono fare richiesta di cremazione dei resti.

Le esumazioni ordinarie vengono eseguite, senza la presenza del medico necroscopo come previsto dall'art. 12 della L.R. n. 19/2004, decorso il periodo minimo di seppellimento, in base al programma di massima stabilito annualmente dall'Ufficio Comunale.

I parenti o altri interessati potranno assistere alle operazioni di esumazione, con le modalità indicate dal personale necroforo per non creare pericolo o intralcio alle operazioni cimiteriali.

ARTICOLO 29 ESUMAZIONI STRAORDINARIE

Le esumazioni straordinarie sono definite tali perché effettuate, su richiesta di parte, prima dei limiti temporali di scadenza.

Tali esumazioni sono effettuate, previa autorizzazione del Responsabile di Settore, per consentire il trasferimento della salma ad altra sepoltura o per cremarla in caso di diversa volontà del defunto espressa in vita per iscritto.

Esse possono essere eseguite senza la presenza di operatori sanitari, anche relativamente alle persone decedute per malattie infettive e diffuse, fatte salve situazioni peculiari nelle quali il personale addetto alle operazioni, adeguatamente formato, ravvisi la necessità di un parere igienico-sanitario da richiedere all'Az. Unità sanitaria locale, come previsto dall'art. 12 della L.R. del 29.07.2004 n. 19.

Non sono consentite esumazioni straordinarie per indagini private o per puro desiderio dei familiari di rivedere il defunto, né è possibile traslare la salma in altro campo di inumazione.

L'esumazione straordinaria può essere anche disposta con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria secondo le prescrizioni impartite e nel rispetto delle normative vigenti.

ARTICOLO 30 SEPOLTURE PER TUMULAZIONE

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie (loculi o cripte) costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità del presente Regolamento.

La tumulazione di salme è consentita, entro i limiti di cui al successivo art. 65, dietro pagamento del corrispettivo previsto in tariffa, unicamente negli appositi loculi costruiti dal Comune nell'area del cimitero a ciò destinata dagli strumenti urbanistici. La sottoscrizione dell'apposito atto di concessione del loculo dovrà essere effettuata presso gli uffici comunali prima della tumulazione.

Per gli aventi diritto e fino al limite della capienza, è altresì consentita la tumulazione di salme, resti mortali e ceneri nei loculi e nelle cappelle gentilizie o di famiglia.

Le salme da tumulare nei loculi devono essere in ogni caso chiuse in duplice cassa, una delle quali in metallo saldato a fuoco.

Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in tumulo o nicchia, separati ed è quindi vietato sovrapporre un feretro all'altro.

In ogni loculo individuale, è ammessa la tumulazione di una sola salma.
È fatta eccezione per il caso di madre e figlio morti durante il parto.
È permessa la collocazione di una o più cassette per ossa e resti mortali o urne cinerarie in loculi già assegnati, anche se il feretro non è presente.

ARTICOLO 31 ESTUMULAZIONI

Il Responsabile di Settore fissa i termini ed individua le salme da estumulare in via ordinaria alla scadenza delle concessioni a tempo determinato (art. 86 D.P.R. 285/1990).

Si definiscono estumulazioni straordinarie, quelle effettuate prima dei limiti temporali di scadenza delle concessioni, a richiesta scritta di parte e, previa autorizzazione del Responsabile di Settore

Nel caso l'estumulazione sia effettuata dopo venti anni dalla tumulazione, qualora la mineralizzazione dei resti risulti incompleta, si provvede alla inumazione, dopo avere creato le condizioni per facilitare la ripresa dei processi di scheletrizzazione, per minimo cinque anni, nel caso non si ricorra a sostanze mineralizzanti, minimo due anni nel caso di un loro uso, oppure alla ritumulazione nella medesima o altra sepoltura previo mantenimento, se necessario, delle condizioni di impermeabilità del feretro (c.d. "rifascio" - circolare Ministero della Sanità del 31.07.1998 n. 10).

I familiari che hanno titolo possono fare richiesta di cremazione dei resti.

Nel caso l'estumulazione sia effettuata prima dei venti anni dalla tumulazione, qualora la mineralizzazione dei resti risulti incompleta, si provvede alla inumazione, dopo avere creato le condizioni per facilitare la ripresa dei processi di scheletrizzazione, per un periodo di almeno dieci anni oppure alla ritumulazione nella medesima o altra sepoltura previo mantenimento, se necessario, delle condizioni di impermeabilità del feretro (c.d. "rifascio" - circolare Ministero della Sanità del 31.07.1998 n. 10) ovvero per avviarla alla cremazione nel caso di diversa volontà del defunto espressa in vita per iscritto.

L'estumulazione straordinaria può essere anche disposta con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria secondo le prescrizioni impartite e nel rispetto delle normative vigenti.

Non sono consentite estumulazioni straordinarie per indagini private o per puro desiderio dei familiari di rivedere il defunto.

Nei casi di estumulazione prima della scadenza del periodo di concessione, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 33 del presente Regolamento "*Estumulazioni per utilizzo posti sepolcrali*", il loculo, così liberato, rientra di diritto nella piena disponibilità del Comune che potrà concederlo in uso ad altri. In tal caso, al precedente concessionario o all'avente diritto, con le limitazioni previste dal successivo articolo 75 "*Retrocessione e richiesta nuovo loculo*" potrà essere restituita una somma di denaro pari a tanti trentesimi, cinquantesimali, settantacinquesimi o novantanovesimi, quanti sono gli anni che mancano al termine della concessione (le concessioni perpetue sono calcolate come quelle 99ennali); tuttavia l'importo da liquidare non potrà essere superiore al 50% della tariffa vigente al momento della retrocessione per quella categoria di loculi.

Nel caso che venga restituito un loculo concesso a tariffa maggiorata, nel rimborso che verrà effettuato non sarà compresa tale percentuale di maggiorazione.

ARTICOLO 32
ESTUMULAZIONE PER UTILIZZO POSTI SEPOLCRALI

Ai concessionari di tombe di famiglia o loculi perpetui è consentita la estumulazione delle salme per essere inumate o tumulate in altro posto sepolcrale, o trasferite in altro Comune, e nel caso che gli interessati intendano tumularvi altri congiunti l'autorizzazione è subordinata al pagamento di un diritto cimiteriale previsto dalla tariffa approvata dalla Giunta Comunale.

In mancanza del concessionario, la domanda dovrà essere sottoscritta da uno dei congiunti o parenti più prossimi che abbia ottenuto per iscritto il consenso degli altri coeredi; inoltre occorre il consenso scritto anche da parte dei familiari del defunto da estumulare/ridurre.

Al titolare di concessione perpetua di loculi individuali, o suoi legittimi eredi, in caso di estumulazione della salma e nel caso che intenda mantenere la concessione stessa per la tumulazione di un altro feretro, sarà applicato un diritto cimiteriale come quello previsto nel comma precedente.

Contestualmente alla richiesta di estumulazione, qualora il concessionario fosse deceduto, l'Ufficio Comunale provvederà alla voltura della concessione stessa agli eredi e/o aventi diritto, o in mancanza al parente più prossimo, facendo versare alla Tesoreria Comunale la tariffa deliberata annualmente dalla Giunta Comunale, con le modalità di cui al seguente art. 59 "*Voltura delle concessioni*" del presente Regolamento.

ARTICOLO 33
DISPOSIZIONI COMUNI ALLE ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Del programma di esumazioni ed estumulazioni ordinarie verrà data pubblicità, almeno un mese prima, mediante avviso esposto nel cimitero, pubblicazione sul sito internet, all'albo pretorio on line e sul notiziario comunali.

Tali elenchi sono portati a conoscenza degli interessati, tramite affissione su ogni tomba/cippo interessato alle operazioni.

I parenti possono essere presenti alle operazioni di esumazione e di estumulazione.

Tutte le operazioni straordinarie sono soggette al pagamento di apposita tariffa.

Sono altresì soggette al pagamento di apposita tariffa quelle operazioni ordinarie nei quali i familiari dispongono per una collocazione dei resti mortali diversa da quella prevista per legge, che prevede per le estumulazioni ordinarie l'inumazione e per le esumazioni ordinarie la reinumazione o la collocazione in ossario comune.

Per ogni esumazione od estumulazione deve essere redatto processo verbale firmato dall'addetto delle operazioni da depositare presso l'Ufficio Comunale.

ARTICOLO 34
PERIODO ESTUMULAZIONI ED ESUMAZIONI

Come previsto dall'art. 12 della L.R. del 29.07.2004 n. 19, le esumazioni e le estumulazione, sia ordinarie che straordinarie, possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell'anno senza la presenza di operatori sanitari anche relativamente alle persone decedute per malattie infettive e diffuse, fatte salve situazioni peculiari nelle quali il personale addetto alle operazioni, adeguatamente formato, ravvisi la necessità di un parere igienico-sanitario da richiedere all'Az. Unità sanitaria locale.

ARTICOLO 35
OGGETTI RINVENUTI DURANTE LE ESUMAZIONI ED
ESTUMULAZIONI

Qualora si presuma che nel corso di esumazioni od estumulazioni possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto devono darne avviso al Comune al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato agli atti del Servizio Cimiteriale.

Laddove manchi la richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni, seguiranno il percorso dei resti mortali.

Visti i processi di mineralizzazione dei metalli, il Comune non garantisce che gli oggetti contenuti nei feretri risultino integri al momento dell'effettuazione delle suddette operazioni.

ARTICOLO 36
DEFINIZIONE DI RESTO MORTALE

Come previsto dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31.07.1998, si definisce "resto mortale" il risultato della completa scheletrizzazione di un cadavere ovvero, per salme inumate, l'esito della trasformazione delle stesse allo scadere del turno, almeno decennale, di rotazione per effetto di mummificazione e, per salme tumulate, l'esito della trasformazione allo scadere di concessioni della durata di oltre 20 anni per effetto di corificazione.

Negli altri casi di non completa scheletrizzazione si parla di "resti ossei".

ARTICOLO 37
TRASPORTO DI RESTI MORTALI

Il trasporto di ossa umane, e di resti mortali assimilabili, non è soggetto né alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, né all'impiego di doppio feretro e di vettura funebre.

Ossa umane e resti mortali devono essere raccolti in apposita cassetta zincata recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

ARTICOLO 38
OSSARIO COMUNE

Nei cimiteri sono istituiti ossari per la raccolta e la conservazione a tempo indeterminato e in forma promiscua delle ossa di cadaveri completamente mineralizzati provenienti da esumazioni o da estumulazioni per le quali i familiari aventi titolo non abbiano tempestivamente provveduto per altra destinazione, nonché per ossa eventualmente rinvenute nel comune o provenienti da cimiteri soppressi.

La costruzione dell'ossario comune è fatta in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

ARTICOLO 39 CREMAZIONE

La cremazione è un servizio pubblico, soggetto al pagamento di apposita tariffa, fatto salvo quanto previsto dall'ultimo capoverso del precedente art. 11.

La cremazione è autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune, ove è avvenuto il decesso, sulla base della volontà espressa dal defunto. In mancanza di testamento, la volontà è manifestata dal coniuge o in mancanza dal parente più prossimo individuato ai sensi dell'art. 74 e seguente del codice civile.

Ciascuna urna, destinata a raccogliere le ceneri del defunto, deve portare all'esterno l'indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e di morte del defunto stesso.

Le urne cinerarie devono essere di materiale refrattario e custodite ai sensi dell'art. 80 comma 2° del D.P.R. 285 del 10.09.1990.

ARTICOLO 40 AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

La cremazione di cadavere deve essere autorizzata dal Comune ove è avvenuto il decesso, sulla base della volontà del defunto espressa con le modalità di cui all'art. 3, comma 1, lett. B) della L. 30.03.2001 n. 130.

In caso di cremazione postuma di cadavere preventivamente sepolto, l'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal Comune dove si trova sepolto il cadavere stesso.

L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa senza la preventiva acquisizione di tutti i seguenti documenti:

1. certificato in carta libera rilasciato dal medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
2. nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, in caso di morte improvvisa o sospetta, recante la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
3. disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro che al momento del decesso risultano essere iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta, datata e sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'Associazione;
4. atto scritto dal quale risulti la conoscenza da parte del coniuge e, in difetto, dei parenti più prossimi, individuati secondo l'art. 74 e ss. del Codice Civile e sulla base del disposto di cui all'art. 3 della Legge 130/2001 in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della volontà espressa dal defunto di essere cremato, mediante dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove si è verificato il decesso. La volontà dei minori e delle persone interdette è manifestata dai legali rappresentanti;
5. per la cremazione di stranieri occorre una dichiarazione dell'Autorità Consolare attestante le norme applicabili e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione.

E' consentito cremare resti mortali mineralizzati e non mineralizzati di persone inumate da almeno 10 anni o tumulate da almeno 20 anni (Circolare Ministero Sanità 31.07.1998 n. 10).

La cremazione dei resti mortali e/o ossei è autorizzata dall'Ufficiale di Stato civile

del Comune dove è collocato il cimitero, previa acquisizione, nella forma di autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, dell'assenso del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e ss. del Codice Civile ed ai sensi dell'art. 3 della Legge 130/2001.

Non possono essere autorizzate cremazioni di cadaveri, resti mortali e/o ossei che siano portatori di radioattività. In tali casi è compito dell'A.U.S.L. segnalare al Comune tali circostanze.

La cremazione di parti anatomiche è autorizzata dall'A.U.S.L. del luogo di amputazione, come previsto dall'art. 3 del D. Lgs. n. 254/2003.

ARTICOLO 41

TRASPORTO E CARATTERISTICHE DELLE URNE CINERARIE

Le ceneri derivanti dalla cremazione del cadavere sono raccolte in apposita urna cineraria, di materiale resistente in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura e/o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.

Ciascuna urna cineraria, con capienza di almeno 5 litri, deve contenere le ceneri di una sola salma.

Il trasporto delle urne cinerarie, ferme restando le autorizzazioni richieste, non è soggetto alle misure precauzionali igienico-sanitarie stabilite per il trasporto dei cadaveri, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

La consegna dell'urna cineraria deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del forno crematorio, il secondo deve essere trasmesso a chi ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione e il terzo deve essere conservato da chi prende in consegna l'urna e, se del caso, consegnato all'Ufficio del servizio cimiteriale di arrivo e da quest'ultimo conservato.

La destinazione delle ceneri può essere la tumulazione, l'affidamento ai familiari o la dispersione.

ARTICOLO 42

AUTORIZZAZIONE ALLA TUMULAZIONE DELLE CENERI

Le urne cinerarie possono essere tumulate in loculo destinato ad una salma, o in tombe di famiglia, in relazione alla capienza, anche qualora fosse presente nello stesso loculo un feretro, oppure in ossario.

ARTICOLO 43

AUTORIZZAZIONE ALLA DISPERSIONE DELLE CENERI

La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso.

In caso di decesso di un cittadino della Regione Emilia Romagna avvenuto in altra Regione, l'autorizzazione può essere disposta in alternativa dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza anagrafica del deceduto.

E' ammessa la dispersione delle ceneri già tumulate. In tal caso, l'autorizzazione compete all'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove sono custodite le ceneri.

ARTICOLO 44

LUOGO DOVE SVOLGERE LA DISPERSIONE

L'autorizzazione alla dispersione può riguardare solo luoghi che insistono nel territorio regionale e può avvenire:

1. in area del cimitero comunale all'aperto a ciò destinata e denominata "Giardino delle Rimembranze" individuato nel cimitero frazionale di Vigorso, dietro pagamento di apposita tariffa;
2. in area privata, aperta e con il consenso del proprietario;
3. in mare, nei laghi o nei fiumi nei tratti liberi da manufatti;
4. in natura, all'interno del territorio comunale, in aree esterne, pubbliche, lontano dai centri abitati, o in aree eventualmente individuate dall'Amm.ne Comunale.

Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo le norme del Codice Civile. In caso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse nel "Giardino delle Rimembranze".

La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati così come definiti dal Codice della Strada.

ARTICOLO 45 PERSONA AUTORIZZATA ALLA DISPERSIONE

La dispersione delle ceneri, autorizzata ai sensi di Legge, potrà essere effettuata dalla persona indicata dal defunto o, in assenza, dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'Associazione a cui era iscritto il defunto, o, in mancanza, dal personale autorizzato del Comune o delle imprese che esercitano l'attività funebre.

ARTICOLO 46 FORMA DI ESPRESSIONE DELLA VOLONTÀ DEL DEFUNTO ALLA DISPERSIONE

La dispersione delle ceneri è consentita in base alla volontà del defunto espressa attraverso:

1. disposizione testamentaria o dichiarazione autografa;
2. dichiarazione resa e sottoscritta nell'ambito dell'iscrizione ad associazione legalmente riconosciuta per la cremazione;

Si ritiene valida forma di manifestazione di detta volontà il riferire che il defunto aveva manifestato verbalmente in vita la volontà di dispersione delle proprie ceneri, con dichiarazione ritualmente resa di fronte a pubblici ufficiali e con firma autentica, da parte del coniuge e di tutti i congiunti di 1° grado, nonché del parente più prossimo, individuato ai sensi dell'art. 74 e ss. del Codice Civile, nel caso in cui manchino il coniuge ed i parenti di 1° grado.

ARTICOLO 47 DOMANDA PER LA DISPERSIONE

La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:

- a) del soggetto richiedente;
- b) del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
- c) del luogo, tra quelli consentiti dalla vigente legislazione, ove le ceneri verranno disperse.

Le suddette informazioni dovranno essere riportate anche sull'atto di autorizzazione rilasciato dal Comune.

ARTICOLO 48

DOMANDA PER L’AFFIDAMENTO

La domanda per l’affidamento delle ceneri deve contenere almeno i seguenti elementi:

- a) i dati anagrafici e la residenza dell’affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
- b) la dichiarazione di responsabilità per l’accettazione dell’affidamento dell’urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
- c) il consenso dell’affidatario ai relativi controlli da parte dell’Amministrazione Comunale;
- d) l’obbligo per l’affidatario di informare l’Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri;
- e) la conoscenza delle norme circa i reati sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell’urna;
- f) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell’urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;
- g) che non sussistono impedimenti alla consegna, derivanti da vincoli determinati dall’Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

ARTICOLO 49

FORMA DI ESPRESSIONE DELLA VOLONTÀ DI AFFIDAMENTO DEL DEFUNTO

L’affidamento delle ceneri presuppone che il defunto abbia scelto in vita questa forma di conservazione ed abbia indicato espressamente il nominativo della persona a cui esse devono essere affidate.

Per la verifica della manifestazione di volontà del defunto, sia per la specifica modalità di conservazione che in riferimento all’affidatario, si richiama quanto indicato in merito alla dispersione delle ceneri (art. 46 del presente regolamento).

Nel caso in cui il defunto abbia disposto genericamente che la famiglia sia soggetto affidatario, si può dare corso all’affidamento al coniuge o ai parenti di 1° grado previo accordo di tutti gli stessi nell’individuazione dell’affidatario unico.

ARTICOLO 50

AUTORIZZAZIONE PER L’AFFIDAMENTO FAMILIARE DELLE CENERI

L’affidamento familiare di un’urna cineraria deve essere autorizzata dal Comune ove l’urna viene stabilmente collocata.

L’atto di affidamento esaurisce i suoi effetti nell’ambito del territorio del Comune che lo ha adottato. Ove l’affidatario decida di trasferire le ceneri in altro luogo, è necessario richiedere un atto di affidamento da parte del nuovo Comune.

La consegna dell’urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di resti mortali, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purchè in attuazione della volontà espressa dal defunto.

Di ogni affidamento di urna cineraria e di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro a cura del responsabile delegato dal Sindaco Ufficiale di Stato Civile, anche a tenuta informatica, con l’indicazione delle generalità del defunto, del luogo di conservazione dell’urna, delle eventuali successive variazioni di tale luogo, della data di eventuali ispezioni nei luoghi di conservazione e le risultanze riscontrate.

In caso di decesso del familiare affidatario, si provvede a nuova autorizzazione

avendo a riguardo, in ordine di priorità, la volontà, se espressa, del “de cuius” circa il successivo affidamento delle sue ceneri. In assenza, l’urna deve essere consegnata a cura, onere e diligenza, degli aventi causa dell’affidatario, all’ufficio cimiteriale che provvederà a :

- tumulare l’urna laddove le ceneri siano in diritto di essere tumulate in uno dei cimiteri comunali, se colui che le restituisce fa istanza in tal senso con assunzione delle conseguenti spese;
- in alternativa, collocare le ceneri all’interno del cinerario comune.

ARTICOLO 51

LUOGO DI CONSERVAZIONE DELL’URNA

Il luogo ordinario di conservazione dell’urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di quest’ultimo, salvo non diversamente indicato al momento della richiesta dell’autorizzazione.

L’urna deve essere collocata, debitamente sigillata e contenente i dati identificativi del “de cuius”, dentro apposito colombaro, che può essere ubicato sia dentro che fuori l’abitazione, purchè ancorato al muro o al pavimento. I colombari devono essere costruiti in cemento (nicchie, tabernacoli, ecc..) e offrire garanzia contro ogni profanazione. Non sono ammessi colombari mobili.

In caso di collocazione all’esterno dell’abitazione, il colombaro deve essere posizionato in area privata opportunamente recintata. E’ necessario preliminarmente presentare apposito progetto del manufatto da realizzare, in cui siano rispettate le distanze dal confine e sia garantita la non visibilità dalla pubblica via.

Nel caso in cui l’affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall’affidamento delle ceneri, devono comunicarlo al Comune territorialmente competente e provvedere alla loro tumulazione in cimitero di loro scelta.

ARTICOLO 52

OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO

L’affidatario deve assicurare la propria meticolosa custodia sia dal punto di vista igienico-sanitario sia garantendo che l’urna non venga profanata.

È vietato manomettere l’urna o i suoi sigilli.

L’urna non può essere affidata a terzi, neppure temporaneamente, senza specifica autorizzazione dell’Ufficiale di Stato Civile del Comune che ha autorizzato l’affido.

ARTICOLO 53

CONTROLLI

Il Comune può procedere in qualsiasi momento a controlli, anche periodici, sull’effettiva collocazione dell’urna contenente le ceneri nel luogo indicato dal familiare affidatario.

ARTICOLO 54

CINERARIO COMUNE

Nel cimitero di Budrio Capoluogo, è istituito un cinerario per la raccolta e la conservazione a tempo indeterminato e in forma promiscua delle urne cinerarie per le quali i familiari aventi titolo non abbiano richiesto altra destinazione, nonché delle ceneri provenienti dalla cremazione, nel caso sia stata manifestata dal defunto la volontà di avvalersi di tale forma di dispersione o in assenza di qualunque indicazione del luogo di dispersione da parte sia del defunto che dei familiari, ed altresì delle ceneri provenienti dalla cremazione delle ossa contenute in ossario comune per le

quali il Sindaco ha disposto per la cremazione, come previsto al punto 6) della Circolare del Ministero della Sanità del 31.07.1998 n. 10.

ARTICOLO 55 FERETRI AMMESSI NEI CIMITERI

Nei cimiteri del Capoluogo e delle frazioni debbono essere ricevuti ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. 285/90:

- a) i cadaveri di persone nate nel Comune;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori Comune ma aventi in esso la residenza. A questi soli fini, non si considera abbiano perso la residenza nel Comune, le persone che siano state cancellate dall'Anagrafe della Popolazione Residente per essere divenute componenti di una comunità ovvero per ricovero in cliniche, istituti, case di riposo o simili;
- c) i cadaveri delle persone decedute nel territorio del Comune qualunque ne fosse in vita la residenza;
- d) i cadaveri delle persone decedute fuori Comune ma che durante la loro vita siano stati residenti, per almeno dieci anni continuativi, nel Comune di Budrio;
- e) i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel Comune e decedute fuori di esso, ma aventi diritto alla tumulazione in tomba privata di famiglia o loculo già concesso dal Comune;
- f) i nati morti o i non nati di cui all'art. 7 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 a richiesta dei genitori residenti nel Comune;
- g) i cadaveri che hanno il coniuge o parenti affini, fino al primo grado, sepolti nei cimiteri del Comune di Budrio (padre, madre, figlio, suocero, suocera, nuora, genero);
- h) i cadaveri che hanno il coniuge o parenti e affini fino al primo grado (padre, madre, figlio, suocero, suocera, nuora, genero) residenti nel Comune di Budrio;
- i) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra elencate.

Il convivente, ai sensi e per gli effetti del presente articolo, è equiparato al coniuge.

I requisiti di residenza, parentela o altro devono essere attestati mediante autocertificazione, fatto salvo il buon esito di eventuali verifiche fatte dall'Amministrazione. Qualora tali verifiche diano esito negativo, l'interessato decade dai diritti di cui sopra.

Alla residenza è equiparata l'avvio della pratica per la richiesta di residenza.

In caso di indisponibilità di loculi, l'Amministrazione può decidere di non ammettere cadaveri, resti o ceneri di persone non residenti.

ARTICOLO 56 ASSEGNAZIONE DI SEPOLTURA AI CITTADINI ILLUSTRI O BENEMERITI

In deroga a quanto stabilito dal precedente articolo 55, possono essere accolte nel Cimitero Comunale con apposito provvedimento del Sindaco o suo delegato, salme o resti o ceneri di persone che, pur non rientrando nei casi precedenti, siano cittadini illustri o che abbiano acquisito in vita particolari benemeritenze nei confronti della collettività di Budrio.

CONCESSIONI CIMITERIALI

ARTICOLO 57

MODALITÀ CONCESSIONE LOCULI

Per ottenere la concessione di un posto sepolcrale l'interessato deve inoltrare istanza in bollo al Responsabile del Settore, indicando gli estremi del loculo o tomba, il cimitero, il campo, l'ala, l'arcata, il piano, il numero di individuazione, la durata e le generalità della salma da tumulare.

Nel caso in cui il concessionario di un loculo sepolcrale a due posti, o se deceduto i suoi aventi causa, all'atto della tumulazione della seconda salma enunciata nel contratto di concessione, riscontrino che il medesimo non è atto a contenere due salme, a causa delle limitate dimensioni volumetriche, essi, possono avanzare richiesta, mediante istanza in competente bollo, al Responsabile del Settore, per la commutazione del loculo sepolcrale con altro, per lo scopo, durata, localizzazione, nello stesso cimitero e comunque alle condizioni tutte poste nel contratto originario e ciò per accertati motivi di non disponibilità del sepolcro primitivo.

Resta inteso che la commutazione deve avvenire a titolo gratuito, a seguito della liberazione del loculo in difetto di capienza che rimarrà a disposizione del Comune per gli usi consentiti dal vigente Regolamento comunale di polizia mortuaria.

Detta commutazione deve essere formalizzata mediante regolare stesura di scrittura privata fra le parti.

ARTICOLO 58

CONTRATTI CONCESSIONI CIMITERIALI

La concessione del sepolcro si farà constatare da apposito contratto le cui spese di bollo, eventuali diritti e tasse sono a carico del richiedente.

La sepoltura è vincolata alla salma indicata in concessione e non può essere utilizzata da terzi, salvo che per i familiari del concessionario che posseggano i requisiti di ammissibilità al cimitero di cui al precedente art. 55 "Feretri ammessi nei cimiteri".

ARTICOLO 59

VOLTURA DELLE CONCESSIONI

In caso di decesso del concessionario di concessione perpetua o 99ennale, i discendenti legittimi, o altre persone aventi titolo nella concessione, sono tenute a darne comunicazione al Comune chiedendo, nel contempo, la variazione, per aggiornamento dell'intestatario della concessione in favore degli aventi diritto, salvo che non sia diversamente disposto dal titolo.

L'Ufficio Comunale, altresì, venuto a conoscenza del decesso di un titolare di concessione perpetua o 99ennale, provvederà ad avvisare un erede a presentarsi presso la sede comunale per la voltura di tale concessione.

La richiesta di voltura dovrà essere sottoscritta da tutti gli eredi e presentata in carta da bollo e dietro versamento di una tariffa stabilita. Successivamente verrà rilasciata agli stessi nuova concessione con decorrenza uguale alla precedente.

In caso di rimborso di una somma di danaro, il rappresentante la concessione deve dichiarare di ricevere tale somma anche per gli altri contitolari o coeredi e di tenere indenne l'Amministrazione comunale da ogni qualsiasi contestazione, rivalsa o pretesa inerente al credito assolto.

Tale facoltà è concessa anche agli eredi di concessionari di contratti di concessione a tempo determinato.

ARTICOLO 60
ORDINE DI PRECEDENZA

Per la concessione di sepolture costruite dal Comune si osservano le seguenti precedenze:

1. Tumulazione di salma;
2. Traslazione di salma tumulata in via provvisoria in loculo assegnato ad altri;
3. Traslazione di salma a richiesta dei concessionari.

ARTICOLO 61
UTILIZZO IMMEDIATO DEI LOCULI

L'uso dei loculi è riservato unicamente per le tumulazioni immediate, ad eccezione di eventuali posti messi a disposizione nel caso di ampliamento così come stabilito ai successivi articoli 63 e 64.

ARTICOLO 62
DECORRENZA CONCESSIONI CIMITERIALI

La concessione ha decorrenza dalla data di stipulazione del contratto, per il periodo indicato nella concessione stessa e alla scadenza del relativo contratto.

Ad avvenuta scadenza non saranno concessi rinnovi, fatta eccezione:

- per quelle sepolture per le quali sono state effettuate delle operazioni (tumulazioni di resti/ceneri) prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, per le quali non è stato possibile in anticipo il rinnovo in quanto non ancora scadute. Tale concessione verrà rinnovata per un periodo di 10 anni;
- per quelle sepolture nelle quali il cadavere è stato tumulato per un periodo inferiore ad anni venti. Tale concessione verrà rinnovata solamente per il periodo residuo occorrente al fine di far divenire il cadavere "resto mortale" (definito dalla Legge in anni 20 - Circolare Ministero dello Sanità del 31.07.1998 n. 10, punto 1).

ARTICOLO 63
PERIODO DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI

L'uso dei tombini individuali è concesso per un periodo di anni 30, mentre l'uso delle tombe di famiglia o cappelline e delle cellette uso ossario, è concesso per un periodo di 99 anni.

E' altresì possibile la concessione di tombini individuali per un periodo di anni 50 qualora siano stati concessi per la sepoltura futura di viventi, in occasione di ampliamento degli spazi cimiteriali.

ARTICOLO 64
PERCENTUALE TOMBINI DA CONCEDERE A VIVENTI

Per ogni lotto di loculi di nuova costruzione, in base alle esigenze dell'Amministrazione Comunale e secondo quanto stabilito con apposito bando, potranno essere concessi loculi, ad uso singolo per un periodo di anni 50, a coloro che ne facciano richiesta nella percentuale massima del cinquanta per cento.

ARTICOLO 65

CONCESSIONE LOCULI - DEFUNTI A CUI PUO' ESSERE CONCESSA

E' consentito dare in concessione loculi per la tumulazione immediata di persone:

- a) nate nel Comune;
- b) morte fuori Comune ma aventi in esso la residenza;
- c) decedute nel territorio del Comune qualunque ne fosse in vita la residenza;
- d) decedute fuori Comune ma che durante la loro vita siano stati residenti, per almeno dieci anni continuativi, nel Comune di Budrio;
- e) che hanno il coniuge o parenti affini, fino al primo grado, sepolti nei cimiteri del Comune di Budrio (padre, madre, figlio, suocero, suocera, nuora, genero);
- f) che hanno il coniuge o parenti e affini fino al primo grado (padre, madre, figlio, suocero, suocera, nuora, genero) residenti nel Comune di Budrio.

Il convivente, ai sensi e per gli effetti del presente articolo, è equiparato al coniuge.

La concessione nei casi e), f), è subordinata ad una maggiorazione del trenta per cento del prezzo corrente.

Sono escluse dalla suddetta maggiorazione le concessioni per tumulazioni di persone residenti nel territorio del Comune alla data della stipulazione della concessione stessa, ovvero decedute nello stesso qualunque ne fosse in vita la residenza (Legge 285/1990, art. 50).

Compatibilmente con la disponibilità di terreno, è consentito autorizzare inumazioni di cadaveri di persone seguendo i criteri indicati nei precedenti punti.

L'inumazione dei cadaveri delle religiose appartenenti all'Ordine delle Suore Visitandine nel cimitero di Vedrana non è soggetta ad alcuna limitazione.

La concessione di ossari per la tumulazione di resti mortali di cadaveri già inumati nei cimiteri comunali non è soggetta alle limitazione di cui ai precedenti punti.

La concessione di ossari può essere effettuata anche a viventi per la tumulazione di resti mortali o ceneri di persone che rientrino nei criteri di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e), f).

ARTICOLO 66

AUTORIZZAZIONE ALL'INSERIMENTO RESTI MORTALI O CENERI IN LOCULI

E' permesso collocare una o più cassette contenenti resti di cui all'art. 36 del D.P.R. 285/90, od urne di ceneri di cui all'art. 80 del medesimo Decreto in loculi già concessionari qualora all'interno vi sia il necessario spazio.

ARTICOLO 67

PRESTITO DI LOCULI PER TUMULAZIONI PROVVISORIE

Il prestito di loculi è consentito puramente a titolo gratuito e solo nel caso in cui nel cimitero non vi sia disponibilità di altri tombini di proprietà del Comune.

Tale prestito deve risultare da atto scritto tra il concessionario originario e chi ne richiede l'utilizzo provvisorio, con contestuale domanda da parte di quest'ultimo, all'Amministrazione comunale, per futura concessione di un loculo resosi disponibile o di prossima costruzione.

Il Responsabile di Settore può inoltre autorizzare la tumulazione provvisoria in tombe di proprietà Comunale, ma in questo caso gli interessati dovranno provvedere al pagamento annuale fino alla traslazione in base alle tariffe vigenti. Ogni frazione di anno viene considerata anno intero.

E' concesso il prestito di un sepolcro per un periodo di tempo non superiore ad un anno se si presenta la necessità di effettuare l'estumulazione di una salma, per

consentire di tumularne un'altra al suo posto, ove vi sia l'impossibilità di eseguire l'estumulazione in breve tempo.

Gli interessati a questo tipo di operazione dovranno rivolgere istanza all'Amministrazione comunale per la richiesta del sepolcro in via provvisoria ed assoggettarsi al pagamento di una somma pari ad una annualità della tariffa attinente al sepolcro prestato.

ARTICOLO 68 TUMULAZIONE PROVVISORIA D'UFFICIO

L'Amministrazione comunale può provvedere a tumulare in modo provvisorio cadaveri, resti o ceneri in loculi/ossari già dati in concessione ma non ancora occupati, in caso di carenza di loculi/ossari disponibili, o nel caso si debba procedere alla manutenzione dei loculi occupati.

In tal caso nessuna spesa sarà addebitata al concessionario dei loculi interessati.

ARTICOLO 69 DIVIETO COMMERCIO LOCULI

La concessione non dà diritto alla proprietà del loculo, ma soltanto all'uso ai fini di sepoltura; pertanto nessuna concessione cimiteriale ed il suo diritto d'uso può essere, dal concessionario, ceduta a terzi, a qualsiasi titolo o commerciata.

ARTICOLO 70 POSSIBILITÀ TUMULAZIONE SALME DIVERSE IN TOMBE DI FAMIGLIA

All'atto della stipula del contratto della tomba di famiglia dovranno essere indicati dal concessionario i nomi dei beneficiari; tuttavia egli ha sempre diritto di apportare qualsiasi variazione all'elenco delle persone da tumulare previa richiesta al Responsabile di Settore e ciò fino all'esaurimento dei posti disponibili.

Alla morte del titolare la concessione si trasmette, con tutti i diritti e doveri che gli competono, al coniuge ed ai figli od eredi legittimi o, in mancanza di eredi, al parente più prossimo, che dovrà dimostrare tale sua qualità mediante dichiarazione sostitutiva di notorietà o altro probatorio documento, che ha piena facoltà di disporre liberamente dei posti ancora liberi nell'ambito però della parentela o affinità.

Il diritto di sepoltura nelle tombe di famiglia viene altresì riconosciuto ai conviventi legati da vincoli affettivi e benemeriti del concessionario, ossia a persone che abbiano acquisito in vita particolari benemeritenze nei confronti del concessionario, dietro esplicita e motivata richiesta scritta di quest'ultimo. Gli eredi del concessionario non possono avvalersi di quest'ultima disposizione.

Se mancano il coniuge ed i figli, il diritto di tumulazione si trasmette, fino al completamento della capienza del sepolcro, secondo l'ordine cronologico di morte, solamente alle persone legate al concessionario da vincoli di parentela in linea retta ascendente e discendente, nonché ai collaterali e rispettivi coniugi fino al sesto grado ed affini fino al 1° e 2° grado.

Con il diritto di tumulazione si trasmette anche l'obbligo di provvedere alla manutenzione della tomba.

ARTICOLO 71
TUMULAZIONE RESTI MORTALI IN LOCULI O TOMBE

Nei loculi individuali o tombe di famiglia è consentita anche la tumulazione di cassettime di resti mortali oltre al feretro, come da disposizioni del Ministero della Sanità, limitatamente alla capienza e purché non vengano sovrapposte al feretro.

La relativa richiesta dovrà essere avanzata dal concessionario ed in sua mancanza da uno degli eredi legittimi, od in mancanza di eredi, dal parente più prossimo, che dovrà dimostrare tale sua qualità mediante dichiarazione sostitutiva di notorietà o altro probatorio documento.

La sepoltura è subordinata al pagamento di apposita tariffa

ARTICOLO 72
INSERIMENTO DI PIÙ URNE CINERARIE IN OSSARI INDIVIDUALI

E' possibile inserire più urne cinerarie in ossari originariamente destinati alla tumulazione di resti mortali così come segue: massimo quattro urne in ossari individuali, massimo 8 urne in ossari a due posti e così procedendo in base alla capienza originaria dell'ossario.

In questo caso verrà applicata una maggiorazione del 30% alla tariffa prevista per ogni singola tumulazione di ceneri.

ARTICOLO 73
CONCESSIONE OSSARI A PIÙ POSTI

Qualora venga richiesto un ossario per la tumulazione di una cassettime di resti mortali e nel cimitero non vi siano disponibili ossari singoli se ne potrà concedere ugualmente uno a posti plurimi, previa costruzione di un muretto divisorio a spese del richiedente, con espressa riserva che in caso di tumulazione di altri resti mortali dovrà pagare i posti occupati successivamente in base alla tariffa vigente al momento dell'occupazione.

E' in facoltà del Comune di poter disporre in qualunque momento dei posti eventualmente liberi.

ARTICOLO 74
POSSIBILITÀ DI ADIBIRE LOCULI AD OSSARI

E' data possibilità di adibire loculi, già precedentemente concessi per la tumulazione di una salma a contenere esclusivamente resti mortali ovvero ceneri fino alla completa capienza.

E' vietato concedere loculi per l'esclusivo utilizzo di introduzione di resti mortali ovvero ceneri, fatta eccezione per quei loculi destinati alla tumulazione delle salme di bambini, posti nel cimitero di Bagnarola, per le piccole dimensioni degli stessi.

ARTICOLO 75
RETROCESSIONE E RICHIESTA NUOVO LOCULO

Qualora il concessionario, o l'avente diritto, intenda restituire al Comune un loculo o un ossario, chiedendone la concessione di un altro, l'Ufficio provvederà a rimborsargli la somma spettante come indicato al precedente articolo 31 del presente Regolamento.

Per il nuovo loculo si provvederà con nuova concessione pagando alla Tesoreria Comunale, la tariffa in vigore deliberata dalla Giunta Comunale.

Le richieste di restituzione di loculi, senza la concessione di altro nuovo, verrà valutata di volta in volta dall'Amministrazione Comunale in base alla disponibilità

finanziaria e alla disponibilità di loculi nel cimitero ancora da concedere.

ARTICOLO 76 DECADENZA

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 90 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione, salvo non ricorrano cause di forza maggiore, documentate e riconosciute dal Servizio cimiteriale;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- d) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati dal Comune;
- e) quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dal presente regolamento;
- f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

La pronuncia della decadenza della concessione è adottata, previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

In caso di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'Albo Pretorio, al sito Internet, al cimitero sulla tomba stessa, per la durata di 90 giorni consecutivi, oltre ad eventuali altri provvedimenti richiesti dalla Legge.

Decorso tale termine, la decadenza diviene definitiva. Successivamente il Servizio Cimiteriale provvederà a collocare i resti nell'ossario comune o procederà all'inumazione per le salme che non fossero mineralizzate, salvo diversa collocazione stabilita dai familiari, a proprie spese. Le sepolture tornano nella disponibilità del Comune che potrà riconcederle a chi ne farà richiesta.

ARTICOLO 77 REVOCA

Salvo quanto previsto dall'art. 92, 2° comma, del DPR 285/1990, è facoltà del Comune di ritornare in possesso anticipatamente di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione revocata, di una equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dal Comune, rimanendo a carico dello stesso le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova, con esclusione delle spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per le pompe funebri che siano richieste nel trasferimento che sono tutte a carico dei concessionari.

Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, il Comune dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, al Cimitero e al sito Internet dell'Ente per 90 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato, la traslazione avverrà anche

in assenza del concessionario e/o parenti interessati alla sepoltura.

ARTICOLO 78 ESTINZIONE

Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione o in caso di soppressione del cimitero; salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto dall'art. 98 del D.P.R. 285/1990.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi rispettivamente nel campo di inumazione o nell'ossario/cinerario comune.

ARTICOLO 79 MANTENIMENTO DIRITTI ACQUISITI

La rotazione delle salme all'interno dei sepolcri concessi in uso perpetuo, per estumulazioni o per ristrutturazione dei medesimi, non ne modifica il regime di concessione precedentemente accordata.

ARTICOLO 80 RISTRUTTURAZIONE TOMBA DI FAMIGLIA E CAPPELLINE

Le tombe di famiglia a concessione perpetua possono essere ristrutturate con le adeguate norme stabilite dalla legge e Regolamento di Polizia Mortuaria per ricavarne altri posti, previa domanda sottoscritta dal concessionario o, in sua mancanza, dagli eredi legittimi che dovranno dimostrare tale loro qualità con autodichiarazione sottoscritta.

Dalla domanda dovrà risultare l'impegno di fare eseguire direttamente i lavori sottoponendosi altresì al pagamento di tutti i diritti e tasse cimiteriali previste dalla tariffa in vigore.

I lavori dovranno essere eseguiti nel periodo indicato dalla Amministrazione Comunale, previa acquisizione degli eventuali pareri prescritti come ad esempio quello della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio.

ARTICOLO 81 MANUTENZIONE TOMBE DI FAMIGLIA

Tutte le tombe di famiglia e quelle gentilizie debbono essere mantenute in perfetto stato di manutenzione e nel dovuto decoro a cura e spese della famiglia concessionaria o altri aventi diritto.

Nel caso di sepoltura abbandonata per incuria o per morte degli aventi diritto, il Comune, dopo cinquant'anni dalla tumulazione dell'ultima salma, può procedere alla revoca della concessione previa diffida scritta da notificarsi a mezzo di avviso affisso all'albo pretorio comunale e nella bacheca del cimitero per un periodo non inferiore a sessanta giorni.

Trascorso infruttuosamente tale termine, senza alcuna opposizione, l'Amministrazione Comunale provvederà a rimuovere i resti mortali sistemandoli, a proprie spese, in apposite cassette e collocarle in loculi ossario.

La concessione si intende così decaduta ed il Comune rientra automaticamente in possesso della tomba che potrà essere ceduta ad altri richiedenti.

ARTICOLO 82
SEPOLTURA IN STATO DI ABBANDONO

Nel caso di sepoltura privata in stato di abbandono per incuria o per morte o irreperibilità degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione delle opere pericolanti, previa diffida agli interessati, secondo quanto stabilito dall'art. 63 del D.P.R. 285/90.

POLIZIA DEI CIMITERI

ARTICOLO 83
SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA

L'Amministrazione comunale provvede al servizio della illuminazione votiva delle sepolture o in amministrazione diretta o mediante affidamento in gestione a ditta privata attrezzata e idonea allo scopo.

ARTICOLO 84
ORARIO DI RICEZIONE DELLE SALME

Il Sindaco provvede con propria ordinanza a fissare l'orario di ricezione delle salme presso i cimiteri comunali. L'orario di arrivo dei funerali al cimitero è assegnato dal Servizio comunale seguendo l'ordine cronologico delle richieste.

ARTICOLO 85
ORARIO DI INGRESSO NEI CIMITERI

L'ingresso ai cimiteri per le visite è regolato da apposito orario stabilito con Ordinanza del Sindaco. Fuori di tale orario nessuno può visitare i cimiteri senza esplicito permesso scritto dall'Autorità Comunale.

ARTICOLO 86
DIVIETO INTRODUZIONE VEICOLI E ANIMALI

È vietato a chiunque introdurre nei cimiteri animali di qualsiasi specie, biciclette od altri veicoli sia a trazione animale che meccanica.

È fatta eccezione per i veicoli funebri, per quelli adibiti alla gestione dei servizi cimiteriali e per le speciali carrozzelle o tricicli montati da invalidi.

ARTICOLO 87
CONTEGNO DECOROSO NEI CIMITERI

Nei cimiteri si dovrà tenere un contegno decoroso.

È vietato camminare sui luoghi delle sepolture, imbrattare o danneggiare le lapidi, le croci, i monumenti, i muri esterni ed interni del cimitero e tutto ciò che appartiene al cimitero.

È pure vietato questuare all'ingresso dei cimiteri o svolgere all'interno o nell'area di proprietà Comunale qualsiasi azione di commercio non autorizzato dall'Autorità Comunale.

ARTICOLO 88
DIVIETO DI ASPORTARE MATERIALE

Qualunque asportazione di materiale o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, salvo quanto disposto dal successivo articolo, come è pure vietato asportare dal cimitero i semplici fiori, gli arbusti e le corone, salvo che non si tratti di qualche

fiore che a giudizio degli addetti viene trattenuto al momento della sepoltura come ricordo.

ARTICOLO 89

POSSIBILITÀ RITIRO LAPIDI OD ORNAMENTI FUNEBRI VARI

Nel caso in cui i legittimi eredi del defunto, trascorso il periodo di concessione od a compimento del periodo di inumazione, abbiano intenzione di ritirare le lapidi, le croci, gli ornamenti vari o qualunque altro segno funerario posto sulle lapidi sepolcrali o tombe, a scopo affettivo o per utilizzarli nell'ambito dei cimiteri Comunali, dovranno farne richiesta scritta all'Amministrazione Comunale, la quale deciderà di volta in volta per il rilascio di Autorizzazione al ritiro; in mancanza di tale autorizzazione i beni in oggetto diventeranno di proprietà del Comune.

Per quanto riguarda il ritiro di cippi al momento dell'esumazione del cadavere, la rimozione degli stessi sarà a cura e onere dei richiedenti previo rilascio di Autorizzazione Comunale.

ARTICOLO 90

DISCIPLINA DEI LAVORI NEL CIMITERO

Per il trasporto di materiali da costruzione l'ingresso dei veicoli sarà autorizzato dal Responsabile di Settore nell'intesa che l'ingombro, il peso e la capacità di manovra del veicolo sia compatibile con l'ampiezza e le caratteristiche dei viali del cimitero.

L'ingresso dei veicoli di cui sopra deve svolgersi comunque esclusivamente negli orari stabiliti con provvedimento del Responsabile di Settore.

Gli esecutori di lavori murari all'interno del cimitero, debitamente autorizzati, sono responsabili degli eventuali danni arrecati a cose di proprietà del Comune o di terzi.

I materiali di scavo o rifiuto devono essere di volta in volta rimossi e trasportati nei luoghi indicati dal personale addetto ai servizi cimiteriali.

Alla fine dei lavori il suolo temporaneamente occupato deve essere perfettamente ripristinato.

ARTICOLO 91

CORDONATURE FOSSE NEI CAMPI COMUNI

L'Autorità Comunale può consentire la recinzione delle fosse nei campi comuni con cordonature in cemento od in marmo del tipo previamente approvato e con ingombro a terra di dimensioni stabilite dall'Amministrazione Comunale (60 cm x 120 cm).

ARTICOLO 92

COLTIVAZIONE FIORI SULLE TOMBE

Sulle fosse sepolcrali, provviste di perimetrazione, è possibile coltivare fiori e piante ornamentali e/o arbusti (di altezza non superiore a 70 centimetri), altresì sulle fosse sepolcrali, prive di perimetrazione, entro il perimetro della fossa, è possibile coltivare fiori e piante ornamentali e/o arbusti delle stesse dimensioni di cui sopra, esclusivamente in vaso al fine di rendere più agevoli le operazioni di sfalcio.

Le piante e gli arbusti di altezza superiore a cm. 70, o che con i rami ingombrino le fosse vicine, dovranno essere convenientemente ridotti e riportati alle dimensioni di cui al comma precedente a cura dei familiari interessati. In caso d'inadempienza, il personale addetto ai cimiteri provvederà personalmente, senza alcun preavviso, allo

sgombero, al taglio e allo sradicamento delle stesse.

Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorose le tombe di famiglia, i loculi, i tumuli o le aree cimiteriali, l'Amministrazione potrà provvedere alla loro rimozione senza alcun preavviso. In tali casi, l'Amministrazione si ritiene esonerata da qualsiasi responsabilità ovvero richiesta di risarcimento.

Altresì si procederà alla rimozione delle decorazioni floreali (corone, cuscini,...) deposte in occasione del funerale a insindacabile giudizio degli addetti al servizio cimiteriale e senza alcun preavviso.

In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione degli sfalci di risulta.

In mancanza vi provvede il personale addetto ai servizi cimiteriali, senza alcun preavviso.

ARTICOLO 93

DIVIETO ORNAMENTI INDECOROSI

Sulle fosse sepolcrali è vietata la posa stabile di portafiori indecorosi ed altri oggetti metallici o di legno.

Nel periodo della commemorazione dei defunti, dal 15 ottobre al 15 novembre, è permessa la collocazione di portafiori supplementari oltre quelli incorporati nella lapide. Al termine di tale periodo qualora gli interessati non provvedano alla loro rimozione verrà disposta la loro asportazione.

ARTICOLO 94

AUTORIZZAZIONE PER COLLOCARE LAPIDI O CROCI

Su ogni loculo concesso dovrà essere collocata una lapide di marmo, a cura e spese del concessionario, su indicazione del Responsabile di Settore.

Le lapidi, croci, monumenti e qualunque altra cosa posta tanto sulle fosse che sulle sepolture private non potranno essere installate senza l'autorizzazione del Responsabile di Settore.

Nessuno può effettuare la posa di lapidi, di croci o di altri segni funebri senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità Comunale. Ogni lapide a terra o croce, orientata secondo le prescrizioni impartite dal Comune, dovrà essere fissata con apposito basamento in cemento che la renda perfettamente stabile su due travetti, uno sopra e uno sotto.

Le lapidi (qualità di marmo, forma e colore) sono approvate dall'Autorità Comunale.

La posa delle lapidi a terra, cordonature o croci, a cura degli addetti individuati dal Comune, avverrà quando il terreno si sarà assestato in media dopo 6 o 8 mesi.

I lapidoni a terra (copritomba) non possono ricoprire una estensione maggiore a cm. 60 x cm. 120.

ARTICOLO 95

DIVIETO LAVORAZIONE LAPIDI NEL CIMITERO

Le lapidi e i monumenti funebri non possono essere lavorati all'interno del cimitero, ma dovranno essere introdotti già finiti e pronti per il montaggio, salvo richiesta di autorizzazione all'Amministrazione comunale in occasione di particolari lavorazioni.

ARTICOLO 96

TERMINE PER COLLOCAZIONE LAPIDI SUI TOMBINI

I concessionari di tombe di famiglia, tombini individuali o cellette ossario, devono provvedere alla collocazione della lapide entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del contratto ovvero dall'ultima tumulazione od operazione effettuata.

ARTICOLO 97

PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI

I servizi cimiteriali, nonché la pulizia e manutenzione dei cimiteri potranno essere gestiti dal Comune o affidati in appalto secondo la normativa vigente.

ARTICOLO 98

REGISTRAZIONE TUMULAZIONI E SEPPELLIMENTI

Gli addetti alle operazioni cimiteriali, per ogni cadavere ricevuto, devono ritirare e consegnare all'Ufficio Comunale competente, l'autorizzazione alla sepoltura prevista dall'art. 6 del D.P.R. 285/90.

Essi dovranno provvedere inoltre, previo accordo con l'Ufficio Comunale, alle esumazioni, estumulazioni, apertura e chiusura dei loculi, raccolta di resti mortali, costruzione di manufatti all'interno delle tombe, collocamento delle lapidi e a tutti quei servizi attinenti all'uso dei cimiteri.

L'Ufficio Comunale competente, inoltre deve tenere un apposito registro di tutte le inumazioni e tumulazioni, nonché estumulazioni ed esumazioni, eseguite riportando i dati anagrafici del defunto, il numero del cippo, il numero del tombino ed il campo del cimitero dove è avvenuta l'operazione.

ARTICOLO 99

OBBLIGHI DEL PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI

Altri obblighi del personale, oltre quelli indicati nel precedente articolo, sono i seguenti:

- a) Custodire le chiavi del cancello d'ingresso e di tutti i locali del cimitero e tutto il materiale ed attrezzi posti al servizio del cimitero stesso;
- b) Tenere in stato di decenza e netto da ogni erba il cimitero al quale sono addetti;
- c) Mantenere i cumuli di terra soprastanti le sepolture dei campi comuni nella debita forma;
- d) Tenere costantemente puliti gli spazi fra le tombe e i viali;
- e) Scavare le fosse occorrenti per le inumazioni e riempirle a seppellimento avvenuto del cadavere;
- f) Assistere gli incaricati delle eventuali autopsie che si facessero nel cimitero, praticando le occorrenti esumazioni, disinfezioni, riseppellimenti ed eventuali lavori che il caso richiede;
- g) Raccogliere e depositare nell'ossario comune tutte le ossa che si rinvencono nell'interno del cimitero o provenienti dalle esumazioni/estumulazioni;
- h) Provvedere alla distruzione o smaltimento di tutti i resti delle casse funebri, indumenti, corone, ecc. rinvenuti entro il perimetro del cimitero;
- i) Vigilare che il collocamento di lapidi e cippi sia preventivamente autorizzato dall'Autorità Comunale;
- l) Tenere costantemente aggiornata, la numerazione delle fosse nei campi comuni;
- m) Prestarsi all'estrazione del feretro dal carro funebre per la tumulazione o seppellimento, astenendosi dal fare pubblicità alle ditte specializzate in servizi funebri;

- n) Trovarsi presente al cimitero nei giorni ed ore stabilite dall'Amministrazione Comunale;
- o) Non riscuotere per nessuna ragione, alcuna delle tasse cimiteriali dovendo esse essere incassate unicamente dal Tesoriere Comunale; né pretendere che alcuno paghi loro delle somme per prestazioni nel cimitero;
- p) Sorvegliare a che ogni intervento sulle salme e sulle tombe sia debitamente autorizzato;

ARTICOLO 100
DIVIETO DI PRENDERE IN CONSEGNA CHIAVI, ECC..

E' fatto obbligo al personale addetto, ai prestatori d'opera nell'interno dei cimiteri e a chicchessia di comportarsi con quella decenza e riverenza che il luogo esige. Al personale dei cimiteri è inibito severamente prendere in consegna chiavi, corone, lapidi ed altro materiale, di vendere fiori e oggetti funerari all'interno del cimitero, di assumere incarichi di lavori per conto di privati, di appropriarsi di qualsiasi oggetto e di prendere compensi.

ARTICOLO 101
LAVORI DI PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA

Il Comune provvede alla manutenzione ordinaria dei cimiteri, ivi compreso il mantenimento del verde e delle essenze arboree; per tale manutenzione potrà essere istituito un canone annuo a carico dei concessionari delle sepolture private per famiglie e collettività (es. Ordini Religiosi) nonché dei manufatti concessi in perpetuo, secondo le modalità e le tariffe che saranno approvate dalla Giunta comunale.

ARTICOLO 102
SOPPRESSIONE DEI CIMITERI

Nel caso di soppressione di cimiteri trovano applicazione le norme di cui agli articoli 96 e seguenti del DPR 10.09.1990 n. 285

ARTICOLO 103
VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO

Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente Regolamento che costituisca al contempo violazione delle disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990 n. 285 o da altre Leggi, è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 107 del medesimo DPR 285/1990.

Fuori dai casi previsti dal comma precedente, le ulteriori violazioni delle disposizioni del presente Regolamento sono punite dalla vigente normativa in materia di violazione delle disposizioni dei regolamenti comunali (D. Lgs. 267/2000, art. 7-bis).

ARTICOLO 104
ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua approvazione da parte del Consiglio Comunale e la successiva pubblicazione all'Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi.

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, sono revocate tutte quelle disposizioni emanate dal Comune in materia di Polizia Mortuaria contrarie o

comunque incompatibili con le disposizioni del D.P.R. 10/09/1990, n°285.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria si fa espresso richiamo alle disposizioni di Legge e Regolamenti attualmente in vigore ed in particolare al Regolamento approvato con D.P.R. 10.09.1990 n. 285.